The testing equipment shall be provided by the IUML.

The tubes shall not be labelled after the blood test and shall remain anonymous.

N.B. On the request of the rider, the blood test can also be carried out by the Trade Team's Doctor, *a sine qua non* that he complies with the established procedure. The presence of the Medical Inspector is obligatory. Failing which or if the blood sample is not taken after the first attempt, the sample shall be taken by the doctor from the institute.

4. After the blood tests, the IUML team shall perform the necessary analyses.

They must fulfil the quality criteria recognised in the profession.

For this purpose, the following apparatus shall be used "COULTER COUNTER ACT-8 portable".

The person responsible designated by the UCI, whether the Medical Inspector, or a doctor of the Safety and Sporting Conditions Commission shall be informed of the results obtained in written form.

The President of the Safety and Sporting Conditions Commission shall be informed of all the parameters for blood.

5. The Medical Inspector shall give:

A. the results to the Sports Directors or the Team Managers involved and hand them back the licences of the riders who have been tested,
B. the unacceptable results to the Chief Commissaire using a UCI form "Declaration of incapability",
C. the haematocrit values of the riders in accordance with their wishes.

2

2

Oct. 97

Procedure for UCI Medical Inspectors with respect to blood tests

1. The Medical Inspector is informed by the Sporting Safety and Conditions Commission (SSCC) of the hotel/hotels where the blood tests are to be carried out, the Trade Teams or other Teams which have been selected and the number of competitors to be tested for each Trade Teams or other Teams.

2. The day before the blood tests at the hotel chosen by the SSCC President, the Medical Inspector contacts the Independent Institute in order to prepare the organisation of these tests.

3. Two rooms or two bedrooms will preferably be used for carrying out the tests. The Independent Institute must install the equipment the day before the tests.

4. On the morning of the tests the Medical Inspector draws lots for a predefined number of competitors from the Trade Team or other Team selected by the SSCC, then fills in the appropriate "Notice to the rider". He should personally pass two copies to the Sports Director or the Team Manager of the Trade Team or other Team concerned. When they can't be found, these forms will be given directly to the riders themselves.

   Since the time required for the blood test is roughly one hour (approx. 20 riders with one device or approx. 40 riders with two devices), the samplings must begin a minimum of four hours before the start of the event/staging point and in all cases before 9 a.m. Taking this into account, the Sports Director or Team Manager must be informed 20 minutes before the start of his Team's blood test. All the Team's competitors must be present at the same time in front of the sampling room.

   The last tests should take place three hours before the start of the event/staging point, since the riders must necessarily be tested on an empty stomach and without having made any physical effort.

   The test time is short. Hence the "Blood Test" forms should have been prepared the day before.

5. The riders must bring their permit which they must leave with the Medical Inspector whilst awaiting the results.

6. If the "Blood Test" forms haven't been prepared the day befor, the Independent Institute carries out the blood tests whilst the Medical Inspector fills in the appropriate "Blood Test" form.

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

[illegible] ROUTE DE CHAVANNES - CASE POSTALE - CH-[illegible] LAUSANNE [illegible] - SUISSE

TÉL. [illegible] FAX [illegible]

www.uci.ch E-mail: admin@uci.ch

The rider receives a "Blood Test - Test certificate" form with the code number of his blood sample to ensure that the analyses are carried out correctly. He should bring this form with him when he receives his result so that it can be completed by the Medical Inspector.

7. The results are available roughly half an hour after the last blood test. Two measures for the haematocrit value are determined. In the case where the average value is higher than the limited value the rider must be informed. He can be accompanied by someone in the sampling room or be replaced by a person who has a written proxy, when he attends the determination of the three last measure of the haematocrit value (five in all) in the analysis room.

8. The results of the analyse can be given to the riders as soon as the analyses are over. These results are confidential and will not be passed on to anyone else, unless the rider, and he alone, so instructs.

   The Medical Inspector fills in the appropriate "Results of the blood tests" form for the riders with a value below the limited value. He forwards this form to the Sports Director or Team Manager concerned, along with the permits.

9. In the case of a haematocrit value higher than the limited value or if the rider doesn't present for or refuses the blood test, the Medical Inspector will make out a declaration of unfitness on the appropriate form. The latter is forwarded to the President of the Commissaires Panel, to the Sports Director of the rider concerned and to the latter, via his Sports Director. The Medical Inspector keeps the competitor's permit and forwards it to the SSCC.

10. The President of the Commissaires Panel must be informed immediately of the results in order to be able to make an announcement. This announcement will include the name(s) and licence number(s) of the rider(s) declared unfit.

2

4

January. 98

Procedure for measuring haematocrit with the Coulter ACT-8

A. INSTALLATION

Installation of the apparatus according to the instructions given by Coulter (Special procedures and troubleshooting manual).

B. CALIBRATION AND CONTROLS

When the apparatus has been installed, measure the Coulter blood controls.

Procedure: measure 5 times the normal control
5 times the higher control

Take the average of 5 measures and compare them with the targeted levels of the control Kit.

If the measures are in the norms defined by the control Kit. the measures can be proceeded with.
If this is not so, proceed with a calibration of the apparatus according to the procedure described in the manual (p. I - 11)
Remember: The haematocrit is calculated on the basis of RBC and MCV.

C. BLOOD SAMPLE

The rider must be in a seated position.
The tourniquet must not be put on for more than 45 seconds.
4 ml of blood is taken in one test

D. ANALYSIS

1. Preparation of blood and measurements

The blood is rolled for at least 15 minutes after the sample has been taken to be homogenized and to stabilize its temperature.

The samples are analysed in the order of the taking of blood samples.

Two analyses are made on each sample with the help of the Coulter.

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

[illegible] ROUTE DE CHAVANNES - CASE POSTALE - CH-[illegible] LAUSANNE [illegible] - SUISSE
TEL. [illegible] FAX [illegible]
www.uci.ch E-mail: admin@uci.ch

2. Results

2.a. One or two measures ≤ 50% hct and Δ < 1% absolute

If one or two levels is or are lower or equal to 50% of haematocrit and there is no more than 1% (absolute hct) of difference between the levels measured:

The lowest level is the level which is taken

2.b. One or two measures ≤ 50% hct and Δ > 1% absolute

If one or two levels is or are lower or equal to 50% of haematocrit and there is no more than 1% (absolute hct) of difference between the levels measured:

A third measure is taken.
The average of the three measures is the level which is measured.

2.c. Two measures > 50% hct

If the 2 levels are higher than 50% of haematocrit :

Three other measures are taken.
The average of the five measures is the level taken.

The average of the five measures, subtracted from 1% absolute Hct is the level taken (if one of the three extra levels is lower than 50%, this is the deciding value).

2

6

Tutta la procedura, ivi compresa la fase del prelievo, secondo quanto prescritto dal protocollo, si doveva svolgere in locali appositamente allestiti e, dunque, avrebbe potuto essere realizzata anche nelle camere dell'albergo che ospitava l'ispettore e l'*équipe* medica.

L'analisi del sangue doveva essere compiuta necessariamente prima della colazione del corridore e prima di ogni suo sforzo fisico.

A tal fine, l'Ispettore sanitario dell'U.C.I., entro un termine ragionevole, doveva consegnare personalmente il modulo denominato « *avviso al corridore* » al direttore sportivo o al t*eam manager* o, in mancanza, allo stesso corridore. L'atleta prescelto doveva, entro il termine indicato nell'avviso, presentarsi al medico dell'Istituto Indipendente (in questo caso l'Ospedale Sant'Anna di Como) nell'aula indicata, appositamente allestita per l'intera procedura. Prima di ogni operazione il corridore doveva consegnare la sua licenza all'ispettore medico e solo successivamente si sarebbero potuti effettuare i prelievi ematici e le analisi. A tal fine, veniva messo a disposizione del personale medico, scientifico e tecnico un medico qualificato, esperto di medicina dello sport.

È importante rilevare come il Protocollo, contrariamente a quanto sostenuto dai componenti dell'*équipe* medica nelle diverse occasioni in cui sono stati sentiti, stabilisse che « *le provette non devono essere etichettate dopo l'analisi del sangue e devono rimanere anonime* », all'evidente fine di non consentire in alcun modo la loro tracciabilità.

Il Protocollo prevedeva espressamente, altresì, il possibile coinvolgimento attivo del *team* medico del corridore in quanto, su richiesta di questi, il prelievo del sangue avrebbe potuto essere effettuato anche dal medico della squadra commerciale purché, a garanzia della regolarità dell'esame, egli avesse operato nel rispetto della procedura stabilita, sotto la supervisione dell'*équipe* medica dell'U.C.I. e alla presenza dell'Ispettore sanitario.

Eseguito il prelievo con le descritte modalità, i conseguenti esami del sangue sarebbero stati eseguiti dall'*équipe* medica.

È importante, altresì, sottolineare che, in base al Protocollo, tutte le operazioni di prelievo e controllo dovevano comunque svolgersi secondo « *criteri di qualità riconosciuti nella professione* » medica.

Tale previsione, ad avviso della Commissione, sembra concedere all'équipe medica il potere-dovere di valutare i risultati, senza che i componenti della stessa possano limitarsi ad una mera lettura degli stessi. Ciò ancor più ove si consideri che i controlli erano previsti nell'interesse dell'atleta e a salvaguardia della sua salute.

Lo strumento in dotazione all'*équipe* medica era il « *COULTER COUNTER ACT-8 portatile* ».

Condizione di regolarità della procedura era, poi, la comunicazione per iscritto dei risultati ottenuti, a una serie di soggetti e, in particolare, al responsabile designato dall'U.C.I., all'Ispettore sanitario e al medico della Commissione per la Sicurezza e le Condizioni Sportive (SSCC). Il Presidente di tale ultima commissione doveva inoltre essere informato di tutti i parametri riscontrati.

Più nel dettaglio, secondo il Protocollo, era la Commissione per la Sicurezza e le Condizioni Sportive a scegliere l'albergo nel quale effettuare

i prelievi ed i controlli e a indicare le squadre selezionate e il numero dei concorrenti da controllare per ciascuna squadra, comunicando il tutto all'ispettore medico dell' U.C.I..

Il giorno prima degli esami del sangue, l'ispettore medico avrebbe dovuto contattare l'Istituto indipendente prescelto (nel caso del 1999 l'Ospedale Sant'Anna di Como) per consentire l'organizzazione degli esami. Per lo svolgimento delle prove dovevano essere utilizzate preferibilmente due stanze e i medici dell'Istituto indipendente avrebbero dovuto installare le apparecchiature il giorno prima delle prove. La mattina delle prove l'ispettore sanitario avrebbe dovuto estrarre a sorte un numero predefinito di concorrenti delle squadre selezionate dalla SSCC, per poi compilare l'apposito « *avviso al corridore* » e consegnarlo al direttore sportivo o al *team manager* della squadra o, in assenza di questi, direttamente al corridore.

Secondo le previsioni del protocollo i prelievi di sangue (che avrebbero richiesto un'ora circa) dovevano essere iniziati almeno quattro ore prima della gara e comunque prima delle ore 9:00. Tale regola era dettata dalla circostanza che i ciclisti dovevano essere testati a stomaco vuoto e senza aver fatto alcuno sforzo fisico e, dopo l'esame, dovevano avere il tempo di alimentarsi abbondantemente e di effettuare esercizi di riscaldamento prima della partenza.

In considerazione di ciò il direttore sportivo o il *team manager* dovevano essere informati 20 minuti prima dell'inizio delle operazioni in modo che tutti i ciclisti sorteggiati si presentassero contemporaneamente di fronte alla sala di prelievo.

Il protocollo imponeva espressamente che il tempo per l'intera prova fosse di breve durata e proprio per questo i moduli di « *esame del sangue* », compilati a cura dell'Ispettore medico U.C.I. e da questi tenuti, dovevano essere preparati possibilmente il giorno prima.

I corridori dovevano portare con sé il tesserino che, in attesa dei risultati, veniva lasciato all'Ispettore medico U.C.I. e in caso di esito regolare veniva restituito al ciclista.

I risultati, secondo le previsioni del protocollo, dovevano essere disponibili circa mezz'ora dopo l'ultimo prelievo del sangue, che nelle prove di Madonna di Campiglio, fu effettuato alle ore 8:05.

L'esito, quindi, stando al tenore del protocollo, sarebbe dovuto giungere alla squadra e al corridore intorno alle ore 8:35.

Il dato rileva proprio in riferimento al tema della velocità di eritrosedimentazione in quanto il rispetto del breve lasso temporale concesso dal protocollo non avrebbe consentito alcun processo di separazione corpuscolare e, conseguentemente, alcuna manomissione della provetta.

Il ciclista avrebbe dovuto ricevere un modulo « *Test del sangue – Certificato di esame* » con il numero di codice del suo campione di sangue per garantire la corretta esecuzione delle analisi. Il ciclista doveva portare con sé questo modulo al momento di ricevere l'esito degli esami per consentire il completamento all'ispettore medico dell'U.C.I. il quale, secondo il protocollo, era il responsabile della compilazione, dell'anoni-

mato e quindi della custodia di tutti quegli atti attraverso i quali poteva ricondursi il numero assegnato alla provetta al singolo ciclista.

Secondo quanto emerso dalle audizioni svolte da questa Commissione, l'etichetta recante il numero 11440 (assegnato alla provetta contenente il sangue prelevato a Pantani) venne apposta alla presenza di tutti coloro che si trovavano nella stanza ove il prelievo venne eseguito, con evidente pregiudizio della garanzia dell'anonimato.

Tale grave violazione di una regola fondamentale rende ulteriormente plausibile l'ipotesi della « manomissione » del campione di sangue di Pantani e possibile la spiegazione fornita dal professore Locatelli.

Come già indicato, secondo il protocollo, i risultati dovevano essere disponibili circa mezz'ora dopo l'ultimo esame del sangue. Per la loro validità l'*équipe* medica doveva rilevare due misure per il valore dell'ematocrito. Nel caso in cui il valore medio fosse stato superiore al valore limite del 50% il ciclista doveva esserne informato. Egli avrebbe potuto assistere personalmente o per mezzo di un suo delegato alla determinazione delle ultime tre misurazioni del valore dell'ematocrito (cinque in tutto) in sala analisi.

Importante rilevare come il protocollo prevedesse espressamente che i risultati dovevano essere riservati e perciò non trasmessi a nessun altro, a meno che il ciclista, e lui solo, non lo avesse voluto.

L'ispettore medico dell'U.C.I. e nessun altro avrebbe quindi dovuto compilare l'apposito modulo « *Risultati delle analisi del sangue* » e, per i corridori per i quali fossero stati registrati valori regolari, avrebbe dovuto restituire tutta la documentazione, compresi i tesserini nel frattempo trattenuti, al direttore sportivo o al dirigente della squadra interessata.

Nel caso fosse stato invece riscontrato un valore di ematocrito superiore al limite o se il ciclista non si fosse presentato o si fosse rifiutato di sottoporsi all'esame del sangue, l'ispettore sanitario U.C.I. avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione di inidoneità su apposito modulo.

Tale dichiarazione doveva essere trasmessa al Presidente del Collegio dei commissari, al direttore sportivo del corridore interessato e a quest'ultimo, tramite il suo direttore sportivo.

In tale ipotesi, l'ispettore medico avrebbe trattenuto il tesserino del concorrente e lo avrebbe trasmesso alla Commissione per la Sicurezza e le Condizioni Sportive che avrebbe avvisato il Presidente del Collegio dei commissari; questi avrebbe quindi dato l'annuncio dei nominativi (e relativi numeri di licenza) dei ciclisti dichiarati non idonei.

In sintesi, secondo il protocollo, l'ispettore medico dell'U.C.I., dottor Coccioni, avrebbe dovuto essere l'unico a sapere che la provetta contrassegnata dal n. 11440 era di Marco Pantani e l'unico a conoscere gli esiti degli esami che, a sua cura, dovevano essere comunicati solo agli organi preposti. I ciclisti avrebbero dovuto essere tutti contestualmente presenti dinanzi alla sala organizzata all'Hotel Majestic prima di iniziare prelievi e i risultati avrebbero dovuto essere comunicati in tempo breve e comunque, in relazione al numero dei ciclisti da controllare, non oltre i 30 minuti dall'ultimo prelievo, vale a dire entro le ore 8:30 circa.

Tale sistema era evidentemente stato elaborato proprio al fine di prevenire il rischio di possibili « *manomissioni/alterazioni* »: il mancato rispetto di quelle regole avrebbe dovuto condurre, su iniziativa dell'ispettore medico, all'annullamento della prova e alla sua ripetizione.

Va, dunque, osservato come nella vicenda in esame sia mancata anche una iniziativa in capo a chi avrebbe dovuto tutelare gli interessi e l'immagine di Marco Pantani, in ordine a possibili azioni giudiziarie volte a far valere il mancato rispetto delle regole previste dal Protocollo e, prime fra tutte, quelle concernenti l'anonimato dei campioni di sangue.

2.6. Le dichiarazioni di Renato Vallanzasca e le conseguenti indagini

In tale quadro si inseriscono le dichiarazioni di Renato Vallanzasca [(380)]. Questi, sentito dai Carabinieri di Forlì in data 20 ottobre 2014, confermò quanto aveva riferito nel corso dell'intervista resa per il *reportage* « *Il mistero Pantani* » di Davide De Zan e, in precedenza, comunicato per mezzo di una *e-mail* alla madre di Marco Pantani, da quest'ultima già prodotta agli inquirenti.

Vallanzasca dichiarò che nel giugno del 1999, sei o sette giorni prima della tappa di Madonna di Campiglio del Giro d'Italia, era stato avvicinato da un altro detenuto che asseriva di volergli fare un regalo consistente in una « *scommessa che non poteva perdere* »: il detenuto in questione si era detto certo del fatto che Marco Pantani non avrebbe vinto la gara e non sarebbe giunto a Milano e lo aveva invitato a scommettere una grossa cifra su tale evenienza, dichiarandosi disponibile ad anticipare e consegnare per suo conto la somma di cinque milioni di lire a persona di sua conoscenza. Vallanzasca aveva rifiutato l'offerta e nei giorni successivi, nonostante il susseguirsi delle vittorie del corridore nelle diverse tappe del Giro d'Italia, aveva più volte sentito l'altro detenuto rinnovare le sue previsioni, affermate con la medesima certezza.

La mattina del 5 giugno, lo stesso detenuto, con la sua inflessione campana, gli aveva detto « *Renà hai visto ? A Marco l'hanno fatto fuori...ò doping ! Hai visto che avevo ragione io ?* ».

Nel rendere le sommarie informazioni ai Carabinieri di Forlì [(381)] Renato Vallanzasca, fornì una descrizione delle fattezze fisiche del soggetto in questione, dichiarando però di non ricordarne il nome.

In data 23 ottobre 2014 venne assunto a sommarie informazioni Rosario Tolomelli il quale confermò di essere stato detenuto unitamente a Vallanzasca nel giugno 1999 presso il carcere di Novara senza però fornire alcuna informazione rilevante ai fini delle indagini.

Nella stessa giornata egli effettuò una telefonata alla Stazione Carabinieri di Napoli Borgo Loreto, facendo presente di avere urgenti ed importanti rivelazioni da fare. I Carabinieri procedettero quindi ad una nuova escussione e Rosario Tolomelli, affermando di aver ritrovato la

---

(380) Renato Vallanzasca è stato audito anche da questa Commissione presso la Casa di reclusione « Opera » di Milano, cfr. IV Comitato, seduta del 16 ottobre 2020, audizione in esame testimoniale di Renato Vallanzasca.

(381) Cfr. verbale di s.i.t del 20 ottobre 2014.

memoria sull'episodio per il quale era stato sentito quella mattina, riferì « *che già parecchio tempo prima rispetto al giugno 1999, era noto alla popolazione carceraria di origine campana che Pantani sarebbe stato escluso dal giro, poiché tale manifestazione era condizionata dall'intervento di un clan camorristico* ».

In tale contesto, appaiono particolarmente significative due conversazioni intercorse dopo l'escussione di Rosario Tolomelli (che nell'ambito di altro procedimento penale era sottoposto ad intercettazione da parte della Procura della Repubblica di Napoli [(382)]): la prima fra il predetto e alcuni amici che si erano recati a trovarlo a casa, l'altra con la figlia alla quale egli telefonò in quella stessa giornata.

Si riportano le due conversazioni intercettate.

TOLOMELLI: « Ha detto c'è qualcos'altro, io faccio il nome di uno che si è venduto »

FERRANTE: « chi è ? »

TOLOMELLI: « Adesso butto benzina sopra una persona che si è venduta, statt zitt, al carabiniere gli è venuto in mente che stava Augusto LA TORRE con noi quando successe il fatto di Pantani »

FERRANTE: « uhm »

TOLOMELLI: « questo Augusto [...] .inc »

FERRANTE: « sii »

TOLOMELLI: « quello è pentito a mille per mille, dico volete fare uno scambio di favori ? Fatemi togliere il mandato di cattura di Arezzo io vi do il nome della persona di questo fatto, faccio finta Bru ! »

FERRANTE: « tanto facile che è stato lui »

TOLOMELLI: « quello lui è stato, ma tu hai capito... inc [...] [...] omississ[...] »

FERRANTE: « eh [...] . Vedi tu quello ha imbrogliato il coso »

Nella conversazione telefonica intervenuta con la figlia Anna, Tolomelli, dopo averle raccontato i motivi per i quali era stato interrogato dai carabinieri di Forlì, aggiunse:

ANNA: « ma che ci azzecca Vallanzasca con questo Pantani po ? »

ROSARIO: « Che Vallanzasca poche sere fa ha fatto »

ANNA: « Eh ! »

ROSARIO: « dichiarazioni [...] . »

ANNA: « una dichiarazione eh.'.'.' »

ROSARIO: « dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto, guarda che il Giro d'Italia, non lo vince Pantani non arriva alla fine [...] »

ANNA: « ah ah ok »

ROSARIO: « altrimenti qua sbancano tutto quanto perché si sono giocati tutti quanti su di lui [...] ! »

ANNA: « ah ok »

[(382)] Procedimento penale nr. 17662/14-21.

ROSARIO: « quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il giro a Pantani »

ANNA: « ha fatto deviare stu[...] Giro a Pantani »

ROSARIO: « cambiando le provette e facendolo risultare dopato ! »

ANNA: « Madonna mia ! »

ROSARIO: « questa cosa ci tiene a saperla anche la Mamma ! ! ! ! »

ANNA: « ma è vera questa cosa ? »

ROSARIO: « SI ! ! ! »

ANNA: « ah ah ah ok ! ! ! ! »

ROSARIO: « SI ! »

Alla luce di tali conversazioni, nuovamente sentito dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, Rosario Tolomelli confermò quanto oggetto di intercettazione (« *Confermo che quel giorno, dopo che venni da voi sentito, parlai sia con mia figlia che con altri miei amici, ai quali riferii dei fatti di Marco Pantani, confermandogli che ero a conoscenza che fu fatto fuori dalla camorra dal Giro d'Italia del 1999 »)* e aggiunse: *« Gagliardi Angelo fu quello che mi aveva detto i fatti di Pantani. So che Gagliardi era un affiliato del clan La Torre. Era particolarmente legato a La Torre Augusto. So che il Gagliardi, al contrario di Augusto, non si è mai pentito. Lui aveva confidenza con Vallanzasca. Non ho mai detto nulla a Vallanzasca dei fatti relativi a Pantani* ».

Escusso Angelo Gagliardi, in quel momento detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona (AQ) dichiarò: « *Non escludo che qualcuno possa aver fatto questa confidenza a Vallanzasca, ma io non saprei dire chi fu* ».

In considerazione di tali risultanze gli inquirenti effettuarono quindi l'escussione anche di altri soggetti che erano stati detenuti con Vallanzasca nel carcere di Novara, nel periodo interessato dalla vicenda in esame: nessuno ricordava fatti specifici, ma non venne esclusa la possibilità che quanto riferito da Tolomelli fosse realmente accaduto.

Solamente Augusto La Torre, già capo dell'omonimo clan di Mondragone dall'inizio degli anni '80, collaboratore di giustizia sin dal 2003, anch'egli sentito dai Carabinieri di Forlì, durante la sua escussione confermò di essere a conoscenza del fatto che, all'epoca, clan camorristici del napoletano gestivano le scommesse clandestine ed avevano architettato l'esclusione dal Giro d'Italia di Marco Pantani.

Egli riferì infatti di essere stato più volte condotto nel carcere di Secondigliano, presso il reparto T1 e T2 (ossia le sezioni ove si trovavano i detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e di aver ivi avuto modo di parlare, in tempi diversi, con Francesco Bidognetti (capo del clan dei Casalesi), Angelo Moccia (capo del clan Moccia di Afragola) e Luigi Vollero (capo del clan di Portici, detto « *il Califfo* »*).* Costoro gli avevano detto che l'esclusione di Marco Pantani dal « *Giro d'Italia* » era stata voluta dai clan operanti a Napoli; più precisamente La Torre dichiarò: « *Conoscendo le amicizie dei predetti, do per scontato che l'alleanza di Secondigliano, ovvero i Mallardo di Giugliano in Campania possano aver organizzato il tutto. I suddetti tre mi dissero che il banco, se Pantani vinceva, saltava e la camorra avrebbe dovuto pagare diversi miliardi in scommesse clandestine e rischiava la bancarotta, come*

quando si verificò con Maradona e con il Napoli negli anni '80. Gli stessi non mi sembra che furono più precisi nel riferirmi i fatti di Pantani. Non credo che erano direttamente coinvolti nel giro delle scommesse clandestine sul Giro ». La Torre riferì agli inquirenti anche le frasi venutegli a mente e pronunciate in occasione di una conversazione intervenuta con i tre codetenuti, relativa proprio all'esclusione di Marco Pantani dalla competizione ciclistica del 1999: « *Ricordo le frasi che erano del tipo: "sono rimasto deluso da Pantani perché anche lui è dopato perché anche lui ha preso la bumbazza" e di rimando, uno dei tre, non ricordo chi con precisione: "ma quale bumbazza e bumbazza, l'hanno fatto fuori perché sennò buttava in mezzo la via quelli che gestivano le scommesse"* ».

Lo stesso collaboratore di giustizia riferì ancora: « *Non sono a conoscenza di come hanno fatto per i dati di Pantani per farlo risultare positivo. Il clan intervenuto ha avvicinato sicuramente chi era addetto ai controlli e li hanno corrotti. Posso immaginare che si sono serviti di persone napoletane, anche non facenti parte direttamente della camorra e che potevano avere dei contatti professionali con i dottori. Escludo nella maniera più assoluta che i medici siano stati minacciati; si tratta unicamente di corruzione* ».

Con riferimento all'identità del detenuto autore delle confidenze rivelate da Renato Vallanzasca, La Torre concluse che sicuramente Rosario Tolomelli poteva essere a conoscenza delle vicende relative all'esclusione di Pantani in quanto parente dei Tolomelli del Rione Sanità, membri dell'*alleanza di Secondigliano, clan* che storicamente si occupava di scommesse clandestine.

All'esito delle indagini, il giudice per le indagini preliminari, come prima evidenziato, dispose l'archiviazione del procedimento conformemente alla richiesta dal pubblico ministero. Pur sostenendo di ritenere possibile che nel corso degli anni fossero effettivamente state poste in essere condotte minacciose ed intimidatorie nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda del prelievo ematico effettuato a Marco Pantani, concluse affermando che gli elementi acquisiti non erano idonei a consentire l'identificazione degli autori dei reati ipotizzati.

Osserva a tal riguardo la Commissione che sarebbe stato, forse, possibile svolgere in proposito ulteriori approfondimenti: invero, nella escussione testimoniale presso il carcere di Milano, pur a distanza di quasi un ventennio, Vallanzasca ha riferito la probabile collocazione della cella dove si trovava il detenuto dal quale aveva avuto informazioni sulla vicenda, risultando in tal modo notevolmente circoscritto il numero dei soggetti fra i quali individuare la persona dal predetto indicata e descritta. Il confronto dei registri carcerari, qualora ancora disponibili, avrebbe verosimilmente consentito l'acquisizione di elementi utili per l'accertamento della verità**.**

2.7. Conclusioni sulla vicenda di Madonna di Campiglio

Alla luce di quanto fin qui evidenziato possono svolgersi le seguenti considerazioni.

L'intera procedura, secondo quanto previsto dal Protocollo, avrebbe dovuto essere svolta in due stanze del medesimo albergo, una allestita per

i prelievi e l'altra per le analisi di laboratorio. Nel caso in esame tale regola, evidentemente dettata dall'esigenza di ridurre il rischio di interventi volti ad alterare i campioni o l'esito delle analisi, non venne rispettata atteso che il prelievo fu operato presso l'Hotel Touring, dove alloggiava l'atleta, e gli esami vennero poi effettuati al diverso Hotel Majestic, situato ad oltre un chilometro di distanza.

Rispondevano alla medesima finalità di riduzione del rischio di condotte di manipolazione le ulteriori regole fissate dal protocollo, analogamente infrante a Madonna di Campiglio.

Era infatti stabilito espressamente che tutti gli atleti sottoposti a controllo si sarebbero dovuti trovare contemporaneamente in sala prelievi e che la fase burocratica avrebbe dovuto essere espletata ad esclusiva cura dell'ispettore dell'U.C.I. in modo da garantire l'anonimato ed impedire la tracciabilità della provetta.

I prelievi si sarebbero dovuti effettuare secondo l'ordine di arrivo degli atleti e ai campioni doveva essere assegnato un codice numerico in base ad un ordine progressivo. Secondo quanto dichiarato dai medici dell'*équipe*, invece, l'etichetta con il codice 11440 assegnato a Marco Pantani venne apposta in loro presenza subito dopo il prelievo. Inoltre, a Marco Pantani venne assegnato un codice non rispondente all'ordine progressivo dei prelievi, come in concreto effettuati [(383)].

Nella sentenza del Tribunale di Trento [(384)] l'orario del prelievo di sangue a Pantani venne individuato nelle ore 8.50: venne in tal modo esclusa la possibilità di sedimentazione della parte corpuscolata e di separazione dal plasma e, quindi, l'eventualità di interventi di manipolazione e di alterazione dei risultati. Invece, secondo i verbali ufficiali dell'U.C.I. il prelievo ematico ai dieci corridori venne effettuato nell'arco di tempo compreso tra le ore 06.40 e le ore 08.05. In particolare, Marco Pantani, presentatosi alle ore 07.35, venne sottoposto al prelievo alle successive ore 07.46, quindi con oltre un'ora di differenza rispetto a quanto affermato nella citata sentenza, risultando ampio il margine di tempo che avrebbe potuto consentire la separazione del plasma e la successiva manipolazione del campione.

I risultati, secondo il protocollo, dovevano essere disponibili circa mezz'ora dopo l'ultimo prelievo. Anche detta regola era evidentemente dettata da esigenze di garanzia di autenticità e di attendibilità dei risultati e, qualora fosse stata rispettata, sarebbe rimasta del tutto esclusa la possibilità di « *deplasmazione* » e « manomissione della provetta ». Anch'essa fu, però, elusa.

Dalle audizioni svolte in Commissione Parlamentare Antimafia è emerso che i medici dell'*équipe,* di concerto, dopo avere letto gli esiti dell'esame ematico e, in particolare, dopo avere riscontrato il superamento dei valori soglia nel campione di sangue di Pantani, provvidero ad effettuare ulteriori analisi, non previste dal protocollo.

---

(383) Cfr. pag. 17 della nota informativa finale del 16 febbraio 2016 dei Carabinieri di Forlì.

(384) Tribunale penale di Tione di Trento, sent. 90/2003, pag. 52.

Dalle stesse audizioni è emerso che la notizia del superamento del valore del 50% relativo all'ematocrito di Marco Pantani venne data al responsabile della Commissione medica dell'U.C.I. Leo Schattenberg (che non era presente al Giro) dal dottor Sala, laddove il protocollo imponeva al dott. Coccioni il compito di effettuare tutte le comunicazioni formali nel rispetto dell'anonimato dell'atleta.

Le dichiarazioni di Renato Vallanzasca, anche nel corso dell'audizione testimoniale effettuata dinanzi a questa Commissione Parlamentare [(385)], appaiono attendibili e riscontrate da diversi altri elementi, tali da meritare maggiori approfondimenti investigativi.

Appare conclusivamente accertato che numerose anomalie contrassegnarono la vicenda di Madonna di Campiglio: diverse e gravi furono le violazioni alle regole stabilite affinché i controlli eseguiti sui corridori fossero genuini e il più possibile esenti dal rischio di alterazioni.

Risulta altresì rilevante l'erronea indicazione, nel procedimento svoltosi presso l'Autorità giudiziaria di Trento, dell'orario in cui il prelievo ematico su Marco Pantani venne effettuato. La corretta individuazione di tale dato avrebbe consentito di valutare concretamente l'ipotesi di una « manomissione » della provetta contenente il campione di sangue dello sfortunato corridore, che venne invece esclusa, prima dall'organo inquirente e poi dal giudice.

A giudizio di questa Commissione parlamentare tale ipotesi appare invece assai plausibile in considerazione dei dati fattuali e logici emersi dall'istruttoria svolta, nonché di quanto argomentato, basandosi su dati scientifici, dagli esperti auditi.

Va a tal riguardo rilevato come l'ipotesi in questione venne già ritenuta verosimile dai Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Forlì che svolsero le indagini nel procedimento instaurato presso detta Autorità giudiziaria.

Le circostanze emerse dalle dichiarazioni di Renato Vallanzasca, da quanto riferito dai diversi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo camorristico, nonché dalle conversazioni oggetto di captazione prima riportate, irrobustiscono e forniscono ulteriore supporto a quell'ipotesi che risulta così sostenuta anche da un concreto e assai verosimile movente.

3. Le cause della morte di Marco Pantani

Il secondo tema dell'inchiesta condotta dal IV Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia attiene alla possibile riconducibilità della morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004 nel Residence *Le Rose* di Rimini, alla criminalità organizzata dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella riviera romagnola.

Sullo sfondo del tragico epilogo della vita del campione si assume un possibile nesso con le vicende del Giro d'Italia, mai accettate dal campione e sulle quali la famiglia ritiene che egli stesse ancora indagando.

---

(385) Cfr. resoconto stenografico del 16 ottobre 2020, testimonianza di Renato Vallanzasca.

Invero, il dott. Umberto Rapetto, consulente della famiglia Pantani, in occasione della sua audizione in Commissione parlamentare antimafia [(386)] ha depositato una relazione [(387)] sui fatti relativi al decesso di Marco Pantani, sottoponendo all'attenzione di questo organismo di inchiesta l'ipotesi che possa esservi un collegamento tra i due momenti ed esponendo alcune criticità a suo avviso presenti nelle indagini nonché alcuni fatti di recente emersione.

Sul punto appare necessaria una preliminare ricognizione delle vicende giudiziarie che hanno riguardato la morte di Marco Pantani atteso che, fino al 2019, momento in cui questa Commissione ha iniziato ad occuparsi del tema, ogni aspetto sembrava definito da procedimenti ed indagini chiusi.

La Procura della Repubblica di Rimini ha svolto due indagini: la prima venne condotta a seguito del decesso del ciclista (proc. n. 821/2004 R.G.R.N.), la seconda venne, invece, avviata a seguito di un esposto della famiglia Pantani nel quale si avanzò l'ipotesi che la morte fosse conseguenza di una azione omicidiaria (procedimento n. 11075/2014 R.G.N.R.).

Secondo quanto riferito nel corso dell'audizione resa dinanzi a questa Commissione dal Procuratore della Repubblica di Rimini [(388)], sulla scorta degli esiti della disposta consulenza medico-legale, a conclusione della prima indagine, si ritenne che la morte fosse dovuta ad una intossicazione acuta da cocaina con conseguente edema polmonare e cerebrale, fatto sul quale avrebbero inciso le condizioni di salute di Pantani, conseguenti alla pregressa ingente assunzione di detta sostanza stupefacente.

Venne ritenuta verosimile l'ipotesi dell'accidentalità del decesso, piuttosto che quella di un'azione suicidaria. Le indagini si concentrarono conseguentemente sulla individuazione dei soggetti che avevano ceduto la cocaina a Marco Pantani i quali, secondo la prospettazione accusatoria, erano responsabili, oltre che dei reati connessi alle diverse cessioni di sostanza stupefacente, anche del delitto previsto dall'art. 586 c.p. [(389)].

Le indagini condussero alla individuazione e al rinvio a giudizio di tre imputati – Fabio Miradossa, Ciro Veneruso e Fabio Carlino – ai quali vennero contestati i delitti sopra indicati: a Miradossa, in particolare, oltre alla vendita della cocaina correlata al decesso di Pantani, vennero contestate anche tre pregresse cessioni di detta sostanza.

I primi due, Miradossa e Veneruso, patteggiarono la pena. Carlino fu processato con il rito ordinario e venne condannato in primo grado (sentenza del Tribunale di Rimini del 14.1.2008); la condanna venne confermata in appello ma la Corte di Cassazione, con sentenza del 9.11.2011, pur mantenendo ferma la ricostruzione complessiva dei fatti (che coinvolgeva anche i due originari coimputati), lo assolse ritenendo non raggiunta la prova in relazione al suo contributo causale.

---

(386) Cfr. resoconto stenografico n. 20 del 16 aprile 2019, audizione del dottor Umberto Rapetto.

(387) Cfr. doc. n. 56.2.

(388) Cfr. resoconto stenografico n. 33 del 26 settembre 2019, audizione del Procuratore della Repubblica di Rimini, dott.ssa Elisabetta Melotti, che nell'occasione ha anche depositato documentazione relativa ai due procedimenti (doc. 77.1).

(389) Art. 586 c.p., dal titolo « morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ».

La seconda indagine è quella del 2014: il procedimento n. 11075/2004 R.g.n.r., iscritto a carico di ignoti, venne aperto a seguito della presentazione di un esposto da parte dei genitori di Marco Pantani nel quale si sosteneva che le indagini svolte subito dopo la morte dell'atleta non avevano condotto ad una adeguata valutazione dei fatti e degli indizi emersi e che, conseguentemente, non si era proceduto per il reato di omicidio volontario. All'esposto veniva allegata una consulenza medico-legale secondo la quale gli elementi desumibili dall'autopsia effettuata, dalle conseguenti analisi di laboratorio e dal sopralluogo nel locale ove era stato ritrovato il cadavere, facevano ritenere che il ciclista fosse stato costretto con la forza ad ingerire una dose mortale di cocaina [(390)]. Si chiedeva quindi di svolgere ulteriori accertamenti.

In tale ultimo procedimento il pubblico ministero, proprio sulla scorta delle argomentazioni e delle circostanze di fatto indicate nell'esposto della famiglia, aveva disposto una nuova consulenza medico-legale, incaricandone il professor Tagliaro. Aveva, inoltre, delegato la Polizia di Stato per l'espletamento di ulteriore attività di indagine in relazione alle dichiarazioni del gestore del *residence* ove avvenne il decesso di Pantani, alla circostanza di fatto che si potesse ad esso accedere da un ingresso secondario posto nel garage, al fatto che la stanza dell'*ex* ciclista fosse in disordine, al rinvenimento del bolo di cocaina accanto al corpo di Pantani, alla possibilità che vi fosse stata un'alterazione della scena del crimine e, infine, a quella che nei giorni precedenti al suo decesso, Marco Pantani avesse o meno incontrato altri soggetti.

All'esito delle indagini, chiesta dalla Procura della Repubblica l'archiviazione del procedimento, i familiari proposero opposizione.

Il giudice per le indagini preliminari di Rimini nel suo provvedimento finale, ripercorrendo l'intera vicenda e tutte le risultanze procedimentali, concluse che la morte era stata causata dall'assunzione, certamente volontaria ed autonoma, di dosi massicce di cocaina e psicofarmaci antidepressivi: dispose quindi l'archiviazione del procedimento. Il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che dispose l'archiviazione, proposto dai familiari di Pantani, venne dichiarato inammissibile con sentenza del 20 settembre 2017.

La dott.ssa Melotti, attuale Procuratore della Repubblica di Rimini, nella sua audizione in Commissione Antimafia, ha dichiarato che il pubblico ministero, atteso che « *le indagini non solo non avevano incrinato, ma anzi avevano rafforzato la costruzione accusatoria confermata poi dalle sentenze del precedente processo del 2004 [...] chiedeva l'archiviazione. Il gip, con un articolato decreto [...] disponeva l'archiviazione del procedimento e proprio nell'ultimo capitolo (vertente sulle conclusioni in merito a tutto quello che aveva esposto nella precedente parte motiva), concludeva che l'ipotesi omicidiaria era un'ipotesi sostanzialmente fantasiosa (questo*

[(390)] Cfr. Richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al GIP di Rimini in data 2 settembre 2015 – doc. 77.2.